SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

n. 36

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 3 al 10 maggio 1995)

INDICE

BEVILACQUA: sulla mancata concessione di onorificenze ad alcuni mutilati e invalidi di guerra (4-01786) (risp. CORCIONE, *ministro della difesa*) *Pag.* 1407

BRATINA ed altri: sul decesso della signora Lorenza Cuomo, avvenuto a Tanjung (Lombok Barat) in Indonesia (4-03442) (risp. GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1408

CASILLO, BAIOLETTI: sulla votazione riportata dall'allievo ufficiale del 154° corso dell'accademia militare di Modena Adolfo Celeste Menotti (4-01480) (risp. CORCIONE, *ministro della difesa*) 1412

DANIELI: sulla vicenda dei familiari della signora Lorenza Cuomo, cittadina italiana deceduta a Tanjung (Lombok Barat) in Indonesia (4-03250) (risp. GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1408

sulla notizia della morte del capo-cantiere Ferruccio Franchini, scomparso nel deserto algerino il 3 luglio 1994 (4-03707) (risp. GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1416

DE PAOLI, MANCUSO: sull'episodio di nonnismo verificatosi presso la caserma «F. Rossi» dell'Aquila (4-00672) (risp. CORCIONE, *ministro della difesa*) 1418

GRIPPALDI: sul servizio di telefonia radiomobile (4-00821) (risp. GAMBINO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) *Pag.* 1419

MARINI: sulla delega al Governo per l'istituzione di nuove province nel termine di due anni (4-03481) (risp. BRANCACCIO, *ministro dell'interno*) 1422

ORLANDO: sulla vicenda del signor Belfiglio di Guardiagrele (Chieti) (4-02643) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1422

PINTO: sull'attuazione della legge n. 97 del 1994 recante nuove disposizioni per le zone montane (4-01599) (risp. CARZANIGA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*) 1424

POZZO: sulla gestione amministrativa del Ministero degli affari esteri (4-03185) (risp. SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1427

RONCHI ed altri: sull'uso delle mine antiuomo (4-02906) (risp. SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1429

SCAGLIOSO: sui rapporti tra Lettonia ed Italia (4-02473) (risp. GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1431

TAMPONI: sul mancato recapito della corrispondenza nel comune di Torpè (Nuoro) (4-02851) (risp. GAMBINO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 1433

TERZI: sulla richiesta di apposizione delle impronte digitali al momento dell'ingresso in un paese (4-01069) (risp. GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) *Pag.* 1433

WILDE ed altri: su alcuni sondaggi effettuati dalla Diakron (4-00987) (risp. GAMBINO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) *Pag.* 1435

BEVILACQUA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* - Premesso:

che il 14 dicembre 1942 è stato emanato il regio decreto n. 1729 recante norme per la «Concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 10 giugno 1940 abbia partecipato ad operazioni militari nella guerra in corso»;

che tale decreto all'articolo 2, punto *b)*, prevede che la croce al merito di guerra può essere concessa a coloro che «abbiano riportato ferite o mutilazioni in combattimento, che diano diritto al conferimento degli appositi distintivi»;

che ad alcuni mutilati ed invalidi di guerra viene respinta dai distretti militari l'istanza volta ad ottenere la suddetta onorificenza perchè priva del requisito richiesto dall'articolo 1, lettera *a)*, della circolare n. 280 del 1944, e cioè la partecipazione alla guerra con reparti operanti per complessivi 148 giorni;

che, a causa del capovolgimento politico-militare conseguente all'armistizio dell'8 settembre 1943, gli ex combattenti impegnati sui vari fronti non poterono cumulare il periodo previsto dall'articolo 1 della citata circolare, non per propria colpa;

considerato che la giusta e legittima aspirazione dei «reduci invalidi e mutilati di guerra» ad ottenere la suddetta onorificenza, oltre a non comportare nessun onere per l'erario dello Stato, è da considerarsi come segno tangibile di riconoscenza di tutta la nazione verso i suoi migliori combattenti,

l'interrogante chiede di sapere se e quali provvedimenti il Governo intenda assumere per eliminare la predetta differenziazione di trattamento dovuta a fatti temporali e, in particolare, se non intenda attivarsi per la concessione della «croce al merito» a tutti mutilati e invalidi di guerra ritenendo valido a tal fine anche un solo mese di partecipazione alla guerra con reparti operanti.

(4-01786)

(18 ottobre 1994)

RISPOSTA. - Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La denegazione da parte di alcuni distretti militari delle istanze volte ad ottenere la croce al merito di guerra, nei termini descritti dalla interrogazione, trae sicuramente origine da una errata formulazione del decreto interministeriale 10 giugno 1944 (di cui alla circolare n. 280, citata nella interrogazione) rispetto alla norma originale, della quale esso detta le condizioni applicative, contenute nel regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729.

In particolare, nella circolare predetta sono omesse le parole «in una», talchè per la concessione della decorazione sembrerebbero doversi

verificare contemporaneamente tutte le condizioni elencate, mentre il regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, stabilisce con chiarezza che è sufficiente se ne verifichi una sola.

Si tratta, ovviamente, di una interpretazione erronea, ancorchè legittima, della norma, che la lettura della fonte normativa originale sarebbe sufficiente a chiarire.

Si provvederà agli adempimenti necessari perchè l'inconveniente non abbia a ripetersi.

Il Ministro della difesa
CORCIONE

(29 aprile 1995)

BRATINA, MIGONE, BENVENUTI, CIONI, LAURICELLA. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani nel mondo e dell'interno.* – Si chiede di conoscere:

tutti gli elementi relativi al decesso della signora Lorenza Cuomo, avvenuto a Tanjung (Lombok Barat) in data 28 dicembre 1994 e al successivo comportamento tenuto da alcuni funzionari di istituzioni italiane (Ministero degli affari esteri, ambasciata d'Italia a Jakarta, prefettura di Verona) preposti all'informazione dei parenti della vittima e al trasferimento della salma in Italia;

se non si ritenga di svolgere gli opportuni accertamenti circa la dinamica dei fatti e, eventualmente, di disporre idonei provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che per negligenza o sciatteria avessero aggiunto al dolore dei familiari della vittima sentimenti di umiliazione e rabbia per il trattamento riservatole.

(4-03442)

(23 febbraio 1995)

DANIELI. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani nel mondo e dell'interno.* – Premesso:

che il 28 dicembre 1994 è deceduta a Tanjung (Lombok Barat), Indonesia, la signora Lorenza Cuomo, cittadina italiana, e che i congiunti della signora Cuomo – genitori e fratello – hanno avuto notizia della morte della propria cara dagli organi di stampa e non, come dovrebbe avvenire in un paese civile, dagli organi dello Stato, essendo giunta la prima comunicazione ufficiale ai parenti solo il 5 gennaio 1995, da parte della questura di Verona;

che i signori Cuomo fecero varie chiamate al Ministero degli affari esteri (numeri telefonici 36912946-36913904) per chiedere il numero dell'ambasciata italiana in Indonesia, venendo passati da un ufficio all'altro, senza mai ottenere riscontro;

che nella settimana di silenzio dal 28 dicembre 1994 al 5 gennaio 1995 vennero fatte numerose telefonate dai signori Cuomo, familiari della signora deceduta, all'ambasciata italiana di Jakarta, telefonate effettuate intorno alle cinque di sera locali, senza che mai rispondesse alcuno;

che non avendo alcuna risposta i signori Cuomo lasciavano messaggi sulla segreteria telefonica dell'ambasciata, spiegando le ragioni della chiamata e pregando di essere richiamati per avere ragguagli certi sulla sorte della propria cara;

che solo il 3 gennaio un certo dottor Pontesilli, dell'ambasciata di Jakarta, chiamava la signor Cuomo per confermarle l'avvenuto decesso della figlia;

che a questa telefonata seguirono telefonate e fax dei signori Cuomo per avere dall'ambasciata ragguagli circa il rimpatrio della salma, senza ottenere risposta;

che solo il 9 gennaio 1995 il fratello, maggiore Giuseppe Cuomo, riusciva a parlare, dopo inutili, numerosi tentativi con l'ambasciata che gli riferiva che l'urna con le ceneri della sorella sarebbe partita quello stesso giorno con volo Jakarta-Amsterdam-Milano;

che solo per la casuale presenza nei luoghi del decesso di un amico di famiglia i congiunti hanno potuto ricevere gli effetti personali della figlia: un italiano, che non ha avuto alcun aiuto da parte dell'ambasciata italiana, che l'ha abbandonato a se stesso anche nei rapporti non facili con la locale polizia;

che se i signori Cuomo non avessero ripetutamente telefonato all'ambasciata non avrebbero mai avuto notizia del rientro dell'urna contenente i resti della signora Lorenza Cuomo;

che una volta recatisi all'aeroporto di Linate per prendere in consegna l'urna i signori Cuomo si trovarono di fronte ad un'ulteriore, terribile sorpresa: essa era stivata nel magazzino dello scalo merci in mezzo a latte d'olio e generi alimentari vari, chiusa in un cartone con uno spago per maniglia, a sua volta incartato da nastro isolante di vari colori; l'urna, inoltre, si trovava in mezzo a «truciolato» di polistirolo, rovesciata, e, come se ciò non bastasse, nemmeno chiusa completamente, tanto che ne usciva un pezzo di stoffa bruciacchiata; sulla confezione - si fa per dire! - di cartone v'era, quasi a firma del «capolavoro», un sigillo di ceralacca con un foglio intestato dell'ambasciata italiana di Jakarta, recante l'elenco delle persone autorizzate al ritiro,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che questa vicenda, triste ed incredibile al tempo stesso, sia un segno molto preoccupante di quanto poco e male i nostri concittadini possano essere tutelati nei rapporti con Stati esteri, costituisca un episodio che crea disagio in tutti noi cittadini italiani a causa di uno Stato che non ha dimostrato di essere in grado di svolgere un proprio elementare dovere nei confronti di suoi cittadini, rappresenti un fatto ancor più ingiusto se si considera che a subire tanta colpevole inefficienza siano stati cittadini, come i signori Cuomo, che nella loro qualità di militari (il padre è generale ed il figlio maggiore dell'esercito) hanno dedicato la propria vita al servizio della patria;

se non ritengano di dover accertare e punire tempestivamente inadempienze, negligenze e responsabilità da parte del personale del Ministero degli affari esteri coinvolto nella vicenda.

(4-03250)

(15 febbraio 1995)

RISPOSTA. (*) – In relazione a quanto richiesto dagli onorevoli interroganti sul caso della connazionale Lorenza Cuomo si forniscono le seguenti precisazioni.

Il 28 dicembre 1994 l'ambasciata d'Italia in Jakarta veniva informata telefonicamente dal signor Alberto Tognoli circa la morte, avvenuta lo stesso giorno nell'isola di Lombok (Indonesia), della signora Cuomo. Il signor Tognoli, che si è qualificato amico di famiglia della scomparsa, presente anch'egli nell'isola di Lombok, non ha peraltro fornito indicazioni circa il recapito in Italia della famiglia Cuomo. D'altra parte, nessuna comunicazione ufficiale del decesso era stata fornita dalle autorità di polizia indonesiana alla nostra ambasciata.

L'ambasciata si trovava dunque nell'impossibilità di comunicare la notizia, secondo la prassi seguita in casi analoghi, all'ufficio della polizia di Stato od alla stazione dei carabinieri competente territorialmente, al fine di informarne i familiari. Riferiva pertanto telegraficamente, lo stesso 28 dicembre, al Ministero degli affari esteri richiedendo contemporaneamente di effettuare le dovute ricerche per individuare il recapito della famiglia Cuomo.

La mattina del giorno 29 dicembre, prima che fosse operativamente possibile avviare le necessarie ricerche da parte del Ministero degli affari esteri, l'ambasciata in Jakarta con due fax indirizzati alla prefettura di Verona riferiva le circostanze del decesso e chiedeva di acquisire formalmente il consenso della famiglia alla cremazione della salma della congiunta, conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (regolamento di polizia mortuaria). Nel corso di un successivo contatto telefonico con il Ministero degli affari esteri, avvenuto sempre il 29 dicembre, l'ambasciata riferiva altresì di avere ricevuto dalla famiglia Cuomo, informata nel frattempo dell'accaduto dal signor Tognoli, una lettera via fax con la quale veniva chiesta la cremazione del corpo della signora Lorenza Cuomo. La conferma ufficiale sul consenso espresso dalla madre della defunta alla cremazione veniva fornita via fax anche dalla prefettura di Verona alla nostra ambasciata.

Il 3 gennaio 1995 la nostra rappresentanza riferiva via fax alla prefettura di Verona, e telefonicamente alla famiglia Cuomo, che l'espletamento dell'esame necroscopico disposto dalle autorità locali per l'accertamento delle cause del decesso avrebbe richiesto ancora qualche giorno e che il rientro delle spoglie della connazionale avrebbe richiesto circa una settimana.

Il 6 gennaio, le autorità di Lombok, conclusi gli accertamenti medico-legali, mettevano a disposizione le spoglie della connazionale per il rientro in Italia. Il vice console onorario italiano in Bali si adoperava affinchè la salma della signora Cuomo venisse cremata secondo le indicazioni dei familiari ed il giorno successivo (7 gennaio) inviava l'urna a Jakarta, dove veniva messa a disposizione dell'ambasciata il lunedì 9 gennaio. Prima ancora che le ceneri giungessero a Jakarta, l'ambasciata aveva informato, con un fax del 6 gennaio,

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

la prefettura di Verona circa il volo e l'ora di arrivo dell'urna mortuaria in Italia.

Dell'assistenza prestata al signor Tognoli dalla nostra ambasciata dà egli stesso atto in una propria lettera del 9 gennaio; è comunque grazie all'intervento della nostra rappresentanza che il signor Tognoli ha potuto ritirare alcuni minori effetti personali appartenenti alla signora Cuomo. Le autorità indonesiane, infatti, in caso di decesso di cittadini stranieri, corrispondono esclusivamente con le rappresentanze diplomatiche dei loro paesi di appartenenza e non con privati.

Circa le lamentate difficoltà dei familiari di contattare il Ministero degli affari esteri si fa presente che presso il Ministero opera un centralino telefonico in servizio nell'arco delle 24 ore e che fuori del normale orario d'ufficio le comunicazioni di particolare urgenza e gravità vengono sempre passate al funzionario di turno presso l'ufficio cifra, anch'esso in servizio 24 ore su 24. Mentre presso la segreteria della competente Direzione generale per l'emigrazione sono coperti, in orario di ufficio, anche i giorni festivi.

Appare infine doveroso svolgere alcune considerazioni in relazione alle modalità del rientro in Italia delle ceneri della signora Cuomo, che sembrano aver generato l'indignazione dei familiari. In considerazione del fatto che l'urna cineraria doveva essere confezionata secondo modalità che ne evitassero danni durante il volo intercontinentale verso l'Italia, la compagnia aerea KLM aveva chiesto esplicitamente la sistemazione in un imballaggio contenente polistirolo. Tale imballaggio, che costituiva soltanto una precauzione posta a salvaguardia dell'urna, avrebbe dovuto essere rimosso dagli addetti dell'agenzia di pompe funebri italiana che, di norma, in tali occasioni cura la consegna dell'urna ai familiari.

La stessa signora Carla Cuomo, in una lettera del 24 gennaio al Presidente della Repubblica, nella quale pure lamentava l'utilizzazione di un imballo poco decoroso per il trasporto dell'urna, definiva contestualmente «molto decorosa» l'urna stessa non menzionando la circostanza che risultasse in qualche modo alterata.

Tale nuovo elemento compariva soltanto in una successiva lettera indirizzata dall'avvocato Roberto Bussinello, in data 7 febbraio, a diverse alte autorità dello Stato, nella quale, con varie inesattezze, emergevano nuovi particolari non precedentemente rilevati dagli stessi più intimi familiari.

Si rileva infine che l'ambasciata d'Italia in Jakarta ha ottenuto che il rimpatrio delle spoglie della connazionale avvenisse prima che la famiglia effettuasse il pagamento delle relative spese e che si è trovata costretta a chiedere alla famiglia il saldo delle somme dovute soltanto allo scopo di evitare che la locale ditta di pompe funebri invocasse l'applicazione della penale prevista dalle leggi locali.

Gli ulteriori effetti personali, i documenti ed i pochi beni di valore rimasti in Indonesia ed appartenenti alla signora Cuomo sono già stati trasmessi alla competente procura della Repubblica per la consegna agli aventi diritto, mentre la documentazione medico-legale sarà tempestivamente trasmessa alle competenti autorità italiane non appena verrà in possesso della nostra ambasciata in Jakarta.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
GARDINI

(5 maggio 1995)

CASILLO, BAIOLETTI. - *Al Ministro della difesa*. - Premesso:

che il regolamento per l'accademia militare e le scuole di applicazione d'arma n. 5895, edizione 1967, prevede all'articolo 71 che la valutazione degli allievi ai fini dell'attitudine militare deve tener presente ogni aspetto della personalità del soggetto da valutare e deve tenere particolare conto della disposizione complessiva alla vita militare e delle qualità - fisiche, morali e di carattere, intellettuali e militari - indispensabili per esercitare il comando;

che l'allievo ufficiale del 154° corso dell'accademia militare di Modena Adolfo Celeste Menotti ha ottenuto durante tutto il primo anno del corso sempre giudizi lusinghieri sia direttamente che indirettamente e ha riportato in attività ginnico-sportiva e in istruzioni pratiche, materie basilari per la valutazione dell'attitudine militare, votazioni rispettivamente pari a 21,800 e a 21,200 e quindi non inferiori a 18/30,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali concrete e precise circostanze comportamentali abbiano determinato nei confronti del Menotti, allora minorenne, al quale non sono stati contestati mai nè richiami nè punizioni, l'attribuzione, al termine del primo anno di corso, di un punteggio in attitudine militare inferiore a 18/30;

se consti che la scheda dei voti riportati dall'allievo Adolfo Celeste Menotti, allegata alla risposta all'interrogazione parlamentare 4-12426 presentata alla Camera dei deputati il 24 marzo 1993, alla voce attitudine militare appaia palesemente contraffatta;

se sia vero che il punteggio di 14/30 in attitudine militare non è suffragato da qualsivoglia motivazione per cui potrebbesi ravvisare colpa o dolo;

se sia vero che il nominativo di Menotti era «aggiunto» alla lista degli esclusi fuori ordine alfabetico e che la sua esclusione, comunicata il 1° agosto 1973 al momento del commiato per la licenza estiva del tenente Alviano, destò l'ilarità di tutto il 154° corso, che stimando il Menotti credette in uno scherzo di cattivo gusto, e destò perplessità e stupore nonchè sdegno degli ufficiali e degli allievi ufficiali presenti;

se consti che l'allora capitano Vittorio Di Credico richiese al Menotti se ci fossero stati motivi estranei alla vita di accademia tali da causare il provvedimento «disposto nella notte del 31 luglio 1973 a seguito di una telefonata ricevuta dal comandante dell'accademia generale Franco Barbolini»;

se consti che al Ministero della difesa era stato redatto ad opera di alcuni ufficiali il libretto: «Una medaglia per Orazio», dissacratore delle medaglie d'oro, che il generale Vincenzo Gifuni faceva recapitare al maggiore Achille Menotti, appartenente a famiglia di danneggiati politici, colpevole di essere detentore della medaglia d'oro al valore militare del fratello Ciro, alpino della divisione Julia, disperso in Russia;

se consti che il generale Barbolini era stato allievo e/o ufficiale sottoposto del generale Gifuni;

se sia vero che dall'accademia perveniva un documento datato 28 luglio 1973 con il quale si comunicava all'allievo Menotti il suo rimando alla sessione di settembre;

se consti che il comando dell'accademia, nonostante il precedente provvedimento, disponeva con il foglio di licenza datato 1° agosto 1973 la messa in attesa disposizione ministeriale del suddetto allievo;

se consti che con documento palesemente contraffatto, dopo 55 giorni di attesa disposizioni ministeriali, contrariamente ad ogni prassi il Menotti fu trasferito come fante all'82° reggimento fanteria «Torino», a Gorizia, per terminare il servizio militare;

se consti che il generale Franco Barbolini, in sintonia con l'allora capo di Stato maggiore dell'accademia generale Goffredo Canino, già comandante dell'82° reggimento di Gorizia, facendo pressione sul colonnello comandante Domenico Schiattarella, proseguì un'azione persecutoria nei confronti del Menotti che, nonostante i ripetuti solleciti del Sottosegretario per la difesa *pro tempore* onorevole Lattanzio, completava il servizio di leva senza divisa, senza stellette, senza incarico, sottoposto a continue minacce, che si concretizzarono nella falsa accusa di diserzione il 31 dicembre 1973;

di chi siano risultate essere le responsabilità e quali provvedimenti siano stati adottati in merito, considerando che si perseguitava un soldato dell'esercito italiano;

se consti che al Menotti sono stati rilasciati ben tre fogli di congedo militare, registrati regolarmente presso la IV ripartizione del comune di Roma nelle date 24 gennaio 1974, 13 marzo 1978, 9 aprile 1979, riportanti tre motivazioni differenti;

se consti che l'intera vicenda, definita «kafkiana» in alte sfere, è stata oggetto e causa fino a tutt'oggi di pesanti calunnie e diffamazioni, immediatamente diffuse fino a Catania (si veda il quotidiano «La Sicilia» del 4 aprile 1979) nei confronti del dottor Adolfo Celeste Menotti e della sua famiglia con ripercussioni fisiche, morali e sociali;

se, al riguardo, verificata la corrispondenza al vero di quanto precede, si intenda assumere le conseguenti iniziative, atte ad annullare la determinazione ministeriale n. 1/9301/IV-8/RU del 9 settembre 1973, i cui effetti nefasti e ventennali hanno danneggiato e seguitano a danneggiare un'intera famiglia italiana che ha agito nel dolore rispettando sempre le istituzioni e che ha onorato la patria con il proprio sangue e i propri averi, e ciò anche in base «al principio di dirittura e lealtà che ogni cittadino vorrebbe fossero le doti principali e connaturali dell'ambiente militare»;

quali provvedimenti si intenda assumere nei confronti del generale Franco Barbolini e/o altri.

(4-01480)

(23 settembre 1994)

RISPOSTA. - In ordine alla vicenda cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti - relativa al «rinvio» dell'ex allievo ufficiale Adolfo Menotti, del 154° corso dell'accademia militare di Modena - si chiarisce preliminarmente:

che il 25 luglio 1973, al termine delle esercitazioni estive, la commissione prevista dal regolamento per l'Accademia militare e le scuole di applicazione d'arma si riunì ed esaminò individualmente tutti gli allievi del I battaglione del 154° corso ai fini dell'attribuzione dei voti in «istruzioni pratiche», «educazione fisica» e «attitudine militare»;

che sulla base dei verbali di tale riunione:

il 26 luglio furono inviati alle famiglie interessate i «rapportini» con le votazioni riportate dagli allievi negli esami di prima sessione, nonchè in «istruzioni pratiche» ed «educazione fisica»;

il 1° agosto furono esposti negli albi di battaglione i verbali relativi ai voti in «attitudine militare»;

nel medesimo giorno, rientrati i reparti dalle esercitazioni estive, vennero consegnati a tutti gli allievi i fogli di licenza sui quali, per coloro che non avevano riportato la sufficienza in «attitudine militare», come il Menotti, era scritto «in attesa di disposizioni ministeriali» (ciò in quanto, a norma del suddetto regolamento, le proposte di rinvio formulate dal comando dell'accademia debbono essere inviate, per l'eventuale accettazione, agli organi centrali del Ministero).

Il 2 agosto, con foglio n. 1/492/St. furono inoltrate alla competente direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito le proposte di rinvio, per mancanza di attitudine militare, concernenti 3 allievi del corso carabinieri, ivi compreso il Menotti, 4 allievi del corso armi varie, un allievo del corso automobilistico e 2 allievi del corso di amministrazione, valutati tutti nella medesima riunione e sulla base dei medesimi criteri;

che in data 23 agosto, con foglio n. 1/930/1, la predetta direzione generale confermava la proposta inoltrata dal comando dell'accademia e determinava il rinvio definitivo dall'istituto di tutti gli allievi che non avevano conseguito l'idoneità in attitudine militare;

che in data 25 agosto, infine, la direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito, con foglio n. 29202/R/4, determinava che l'ex allievo Menotti venisse trasferito, per completare gli obblighi di leva, all'82° reggimento fanteria, comunicazione che il comando dell'accademia trasmetteva all'interessato il 10 settembre con foglio n. 1/585/A1.

Si soggiunge che, a seguito del provvedimento di dismissione, il Menotti presentò alla procura militare di La Spezia un esposto che si concluse con una richiesta di archiaviazione degli atti «per manifesta infondatezza della denuncia».

Ciò premesso, con riferimento ai quesiti posti nell'interrogazione, si fa presente quanto segue.

Il provvedimento di «rinvio» nei confronti del Menotti – adottato nel contesto di analoghe decisioni relative ad altri nove allievi – risulta attentamente ponderato e deciso dalla commissione, con unanimità di giudizio, dopo aver sentito anche il direttore dei corsi carabinieri. Tale provvedimento, lungi dall'essere affrettato, è stato, invece, frutto della ferma convinzione – da parte della commissione stessa – che il giovane non fosse idoneo alla vita e agli studi militari.

È da considerare, al riguardo, che la valutazione relativa all'attitudine militare costituisce una valutazione di carattere globale, che viene effettuata al termine delle esercitazioni estive e quindi dopo gli esami nelle materie previste, le valutazioni annuali, le prove di istruzioni pratiche e di educazione fisica, proprio con l'intento di disporre di quanti più elementi utili ai fini di un equilibrato giudizio.

A ciò deve aggiungersi l'attenta analisi che in questa occasione viene effettuata dell'intero *iter* scolastico, allo scopo di verificare le effettive capacità intellettuali dell'allievo nonchè la predisiposzione a continuare l'intensa ed impegnativa vita presso l'accademia militare.

Tale analisi, nel caso del Menotti, aveva portato purtroppo alla conclusione che l'allievo fosse, sotto i suddetti profili, mediocre, dotato di una personalità non adatta all'impegno che lo attendeva, dapprima in

accademia e, successivamente, durante la carriera di ufficiale. Per di più il giovane aveva dimostrato una notevole difficoltà ad applicarsi negli studi.

Infatti l'allievo ufficiale aveva riportato non solo l'insufficienza in tre materie fondamentali (istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo, economia politica) ma anche una sufficienza parziale (cioè due commissari avevano emesso giudizio positivo ed uno negativo) in altre quattro materie (topografia, diritto costituzionale, lingua francese orale e storia dell'Arma). Per di più, all'interessato, durante il periodo di frequenza del corso, erano stati rivolti richiami e irrogate sanzioni disciplinari.

La scheda dei voti riportati dal Menotti non appare «palesemente contraffatta»: l'ombra scura presente nella fotocopia, invero, è probabilmente da attribuirsi all'uso di un evidenziatore sulla copia conforme all'originale, che si trova agli atti degli uffici competenti di questa amministrazione.

Il documento del 28 luglio 1973, che comunicava il rinvio alla sessione di settembre, fu inviato erroneamente al Menotti, in quanto compreso in una serie di atti analoghi, predisposti per tutti gli allievi rimandati in seconda sessione.

Il provvedimento di allontanamento non potè essere deciso nella notte del 31 luglio 1973, a seguito di telefonata al comandante dell'accademia – secondo quanto riferiscono gli onorevoli interroganti – poichè aveva già trovato il suo presupposto nel voto insufficiente in attitudine militare, attribuito al Menotti dalla commissione nella riunione del 25 luglio 1973.

Il generale Goffredo Canino, all'epoca tenente colonnello e capo di Stato maggiore dell'accademia, ha comandato in Trieste, dal 3 ottobre 1970 al 2 ottobre 1971, il I battaglione dell'82° reggimento «Torino» e non il reggimento la cui sede è in Gorizia, dove il Menotti, dopo essere stato dimesso dall'accademia, fu trasferito per terminare il servizio militare. Tale reggimento è stato infatti comandato dal generale Canino, con il grado di colonnello, dal 16 ottobre 1974 al 19 ottobre 1975, quando il Menotti aveva ormai da tempo concluso il servizio militare.

Dal fascicolo personale dell'interessato risulta che al Menotti, in data 10 marzo 1978, fu consegnato un duplicato del foglio di congedo militare. Altro duplicato risulta essere stato ritirato, il 9 aprile 1979, dalla madre dell'interessato.

Non disponendo delle copie dei duplicati suddetti, non si hanno elementi per riferire in ordine alle «tre motivazioni differenti» che sarebbero state indicate nei tre fogli di congedo cui fanno cenno gli onorevoli interroganti. Ciò anche nella considerazione che i duplicati vengono rilasciati (in genere, in caso di smarrimento dell'originale) sulla base di quanto riportato nel foglio matricolare.

Quanto, infine, ai rimanenti quesiti posti dagli onorevoli interroganti, si rappresenta che il notevole tempo trascorso dai fatti di cui trattasi non consente di accertare l'attendibilità di notizie legate a persone non più in servizio presso la Difesa o a situazioni non più verificabili.

Il Ministro della difesa
CORCIONE

(10 maggio 1995)

DANIELI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* – Premesso:

che solo ieri, dopo otto mesi, è giunta in Italia la notizia della morte del capo-cantiere Ferruccio Franchini, scomparso nel deserto algerino il 3 luglio scorso e dato, in un primo tempo, per rapito da formazioni di integralisti islamici;

che non si può dire che in questo caso le autorità algerine siano state un esempio di collaborazione e di premura nell'informare la famiglia Franchini sulla morte del nostro connazionale;

che ora le autorità algerine hanno dichiarato che Ferruccio Franchini è stato assassinato per rapina e cioè per motivi che nulla hanno a che vedere con la politica;

che, vuoi per motivi politici, vuoi per mano di predoni e di delinquenti comuni, sono ormai troppi gli italiani che hanno perso la vita in Algeria (il caso che ha fatto più clamore è quello dei sette marinai sgozzati nel porto di Djendjien lo scorso 7 luglio);

che non è possibile non mettere in relazione tutti questi episodi di violenza con la situazione di illegalità scaturita dal colpo di stato militare del '92 che ha impedito il secondo turno delle elezioni politiche nelle quali s'era affermato il partito degli integralisti islamici,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di protestare con l'attuale governo di Algeri per la manifesta incapacità di tutelare l'incolumità degli italiani che lavorano in quel paese;

se non giudichi opportuno, se non altro per coerenza con i princìpi democratici che informano ormai la politica di tutto il mondo civile, compiere tutti i passi necessari presso le sedi competenti affinchè in Algeria venga riportata la legalità politica e si permetta al popolo di avere un governo rappresentativo, così da eliminare la principale causa del terrorismo criminale di marca islamica che troppe vittime ha provocato.

(4-03707)

(15 marzo 1995)

RISPOSTA. – In relazione a quanto richiesto dall'onorevole interrogante, si forniscono di seguito gli elementi in possesso del Ministero degli affari esteri circa il caso del signor Ferruccio Franchini.

Il signor Franchini, tecnico della società Bentini, scomparve nelle ore serali di domenica 3 luglio 1994 mentre faceva ritorno al cantiere, in auto, dalla città di Ghardaia, a circa 600 chilometri a sud di Algeri. Il mancato rientro del Franchini al campo della Bentini, che si trova a circa 150 chilometri a nord dell'aeroporto, non destò preoccupazione da parte del responsabile del campo, il quale ritenne che il Franchini si fosse fermato a Ghardaia per trascorrervi la notte. Il giorno successivo, alcuni impiegati algerini della società Bentini segnalavano di aver visto l'autovettura del Franchini accostata al ciglio della strada in prossimità della località Berriane (60 chilometri a nord di Ghardaia); il responsabile del campo sporse quindi immediata denuncia alle locali autorità di polizia.

Soltanto nella mattinata del martedì 5 luglio l'ambasciata in Algeri venne informata dell'episodio e, a seguito dell'immediato interessamento svolto presso le autorità algerine, vennero mobilitate tre compagnie della gendarmeria ed alcuni elicotteri per dare corso alle ricerche del caso, mentre tutte le autorità di polizia della regione vennero poste in stato di allerta. Nel frattempo, il consigliere presso l'ambasciata in Algeri, accompagnato da un medico di fiducia e da un agente di scorta, si recava a Ghardaia per seguire da vicino lo svolgersi delle ricerche.

Contemporaneamente veniva convocato alla Farnesina l'ambasciatore algerino, al quale veniva sottolineato come da parte italiana si ritenesse estremamente grave l'accaduto e si richiedeva di fornire al più presto tutti gli elementi che potevano emergere dall'azione investigativa. Il 24 luglio il consigliere della nostra ambasciata in Algeri compiva una seconda visita a Ghardaia per verificare lo svolgimento delle indagini da parte delle locali autorità.

Alla fine del mese di novembre, sulla base di informazioni raccolte presso le autorità di sicurezza algerine, venne formulata l'ipotesi che il Franchini poteva essere stato assassinato da un gruppo di terroristi islamici, anche se il corpo del connazionale e l'arma del delitto non furono mai ritrovati. Tale informazione venne immediatamente portata a conoscenza della famiglia Franchini, anche se mancava una conferma ufficiale del decesso da parte delle competenti autorità algerine: per il Ministero dell'interno di Algeri, infatti, il signor Franchini veniva considerato disperso e le ricerche continuavano, pur apparendo ormai evidente che le speranze di ritrovarlo in vita erano pressochè nulle.

Soltanto a metà del mese di marzo 1995 le autorità algerine hanno ufficialmente confermato il decesso del signor Franchini, a seguito di indagini che hanno portato anche all'arresto di 4 algerini, ritenuti responsabili del rapimento e dell'uccisione del connazionale. Le stesse autorità hanno comunicato anche che il corpo del signor Franchini non è mai stato ritrovato per l'assenza di esatti punti di riferimento nella zona desertica in cui sarebbe stato sepolto.

Anche tale ultima dolorosa conferma è stata immediatamente portata a conoscenza dei familiari, ai quali è stata rinnovata la disponibilità piena del Ministero e dell'ambasciata in Algeri a continuare a cooperare anche con le nostre autorità giudiziarie che nel frattempo avevano avviato indagini. È stata suggerita, fra l'altro, la possibilità di ricorrere allo strumento della rogatoria internazionale diretta alle competenti autorità algerine, nel caso in cui le nostre autorità giudiziarie lo ritenessero opportuno. Il Ministero degli affari esteri continua a mantenersi in stretto contatto con la famiglia del connazionale Franchini oltrechè con il suo avvocato, per facilitare anche i seguiti di carattere civilistico relativi alla scomparsa del congiunto.

Sul piano più generale si ricorda che il Governo italiano segue da tempo con grande attenzione l'evoluzione della situazione politica algerina e non ha mancato di ribadire in molteplici occasioni la propria convinzione che il Governo algerino, oltre a portare a compimento le riforme economiche e sociali, dovesse necessariamente impegnarsi in un serio programma di riforme politico-istituzionali. A tale riguardo, sia in occasione di contatti bilaterali con il Governo algerino, che in ambito della concertazione politica con i paesi dell'Unione europea, è stato

espresso il convincimento italiano che la soluzione alla crisi algerina possa essere trovata solo tramite un dialogo diretto tra le parti. In questo senso, l'avvio del dialogo voluto dal presidente Zeroual alla fine dell'agosto 1994 tra le forze di opposizione ed il Governo era stato accolto con soddisfazione dal nostro paese.

La stessa Unione europea ha tra l'altro emanato due dichiarazioni (la prima nel settembre 1994 e l'ultima il 24 gennaio scorso) nelle quali si ribadisce la ferma condanna al ricorso alla violenza e si incoraggiano tutte le parti in causa a sviluppare concretamente il dialogo, considerato l'unica via per una possibile soluzione della crisi algerina.

Per quanto riguarda più specificamente la questione della tutela dei nostri connazionali residenti in Algeria, il Governo algerino sembra voler corrispondere alle sollecitazioni che ha ricevuto su questo tema dai paesi occidentali, cercando di assicurare il massimo dell'attenzione alla sicurezza dei cantieri petroliferi e del gas.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
GARDINI

(5 maggio 1995)

DE PAOLI, MANCUSO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – In relazione al gravissimo episodio di violenza verificatosi il 3 maggio 1994 presso la caserma «F. Rossi» dell'Aquila, nei riguardi di un giovane alpino ricoverato all'ospedale con gravissime lesioni interne del retto provocate da un manico di scopa (a causa delle quali fu sottoposto a un primo intervento della durata di quattro ore), si chiede di conoscere:

chi abbia occultato la verità, sostenendo la tesi che si trattava di una maledetta fatalità: « ...È caduto sulla scopa per caso» (Il Messaggero» dell'8 maggio 1994);

quali provvedimenti disciplinari siano stati adottati nei riguardi di tutti coloro che hanno occultato la verità e nei riguardi di coloro che hanno partecipato al cosiddetto «scherzo»;

quali provvedimenti siano stati adottati per far cessare il «nonnismo» che dal mese di marzo del 1993 ha fatto registrare nel Corpo degli alpini ben 32 casi.

(4-00672)

(30 giugno 1994)

RISPOSTA. – In ordine all'episodio cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura dell'Aquila ha emesso decreto di archiviazione in data 7 dicembre 1994 in quanto «il fatto appare di natura accidentale e non sono evidenziabili comportamenti colposi di terze persone».

Per quanto sopra e tenuto conto che le indagini esperite hanno confermato la natura accidentale dell'episodio, la vicenda è stata definita senza adozione di alcun provvedimento disciplinare.

Il Ministro della difesa
CORCIONE

(29 aprile 1995)

GRIPPALDI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che nella Guida al servizio radiomobile della SIP, edita nel 1990, con riferimento alla copertura della rete radiomobile UHF/900 MHz e UHF/450 MHz, si affermava che gli utenti forniti di apparati trasportabili (telefoni portatili) potevano avvalersi di una copertura radioelettrica cellulare di aree geografiche comprendenti circa il 65 per cento della popolazione residente e, comunque, già estesa a tutti i capoluoghi di provincia;

che per il biennio 1991-92 era prevista un'ulteriore estensione della copertura fino ad interessare circa l'80 per cento della popolazione residente;

che, a tutt'oggi, una vasta zona dell'ennese ed in particolare i comuni di Agira, Assoro, Gagliano, Nicosia, Sperlinga, Leonforte, Troina, Cerami, Regalbuto, Centuripe, Catenanuova risultano privi di copertura radioelettrica,

l'interrogante chiede di conoscere:

i dati tecnici (elenco delle stazioni radio base e relativa potenza degli apparati) delle reti cellulari relative all'area geografica dei comuni innanzi segnalati nonchè all'area geografica del comune di Mortara (Pavia) alla data di maggio 1991;

l'aggiornamento di tali dati a maggio 1994;

il numero delle utenze telefoniche (di ogni tipo e specificate per tipo) in esercizio, a maggio 1991, nei comuni dell'ennese innanzi indicati e nel comune di Mortara;

l'aggiornamento di tali indicazioni (delle utenze in esercizio) a maggio 1994;

il valore in lire del fatturato complessivo relativo a servizi ed utenze telefoniche afferenti i comuni dell'ennese dettagliati in premessa ed il comune di Mortara;

il valore in lire dei costi di esercizio registrati, nelle aree geografiche raffrontate, a maggio 1991 ed a maggio 1994;

il valore in lire degli investimenti operati nelle aree geografiche comprendenti i comuni innanzi richiamati;

le previsioni della SIP di un traguardo temporale relativo alla totale copertura radioelettrica dell'area deficitaria segnalata;

le motivazioni dell'inerzia a tutt'oggi lamentata;

se i piani di sviluppo delle reti SIP siano sottoposti a riscontri e/o verifiche da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e se tali riscontri e/o verifiche siano stati effettuati (e con quali esiti) per il periodo maggio 1991-maggio 1994;

se si ritenga utile relazionare al Parlamento, in maniera tecnicamente dettagliata, sullo stato attuale del servizio radiomobile di comunicazione SIP atteso che detto servizio è stato assegnato in concessione dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alla società SIP a cui spetta l'obbligo di dare corso a tutte indistintamente le domande di abbonamento al servizio e, di converso, di attivare apparati e connessioni per la effettiva utilizzazione di detto servizio.

(4-00821)

(7 luglio 1994)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la concessionaria Telecom Italia, interessata in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare cui si risponde, ha comunicato che, per quanto riguarda la telefonia radiomobile in tecnica TACS, che la medesima concessionaria esercisce in esclusiva, nella provincia di Enna, sin dal mese di maggio 1991 è attiva la stazione radio a 24 canali di M. Salvo; a maggio 1994 sono state attivate altre 2 stazioni radio situate presso Piazza Armerina (16 canali) e Centuripe (40 canali). Nel programma dei lavori del 1995 è prevista la realizzazione di 3 stazioni radio ad Agira (16 canali), Catenanuova (32 canali) e Leonforte (16 canali).

Gli utenti del servizio radiomobile, nella predetta provincia, a maggio 1991 erano complessivamente 358 e sono passati a 2.078 nel maggio 1994.

All'agenzia Telecom di Enna, al 31 maggio 1991, facevano capo complessivamente 52.132 utenti residenziali di cui 46.631 di categoria abitazione e 5.561 di categoria affari; al 31 maggio 1994 gli abbonati erano passati a 57.024 di cui 50.658 di categoria abitazioni e 6.300 di categoria affari.

Per quanto riguarda il comune di Mortara (Pavia) la medesima Telecom ha reso noto che a maggio 1991 in tale località era attiva una stazione radio con 24 canali che, a maggio 1994, è stata ampliata fino a 48 canali.

Per quanto riguarda il servizio radiomobile la predetta concessionaria ha comunicato di non poter fornire il dato relativo al comune di Mortara ma solo quello relativo al territorio servito dall'agenzia di Pavia e che al 31 maggio 1991 comprendeva complessivamente 3.197 utenti mentre al 31 maggio 1994 erano 12.773.

Alla stessa data del 31 maggio 1991 gli utenti telefonici del comune di Mortara relativamente alla telefonia residenziale erano complessivamente 8.402 di cui 6.801 di categoria abitazioni e 1.601 di categoria affari.

Il fatturato del terzo bimestre 1994 (maggio-giugno) relativo ai comuni citati dall'onorevole interrogante e rientranti nella competenza della filiale di Enna ammontava complessivamente a lire 2.188.000.000, di cui 1.527.000.000 relative ad utenza di categoria «abitazioni» e lire 661.000.000 per le utenze «affari», mentre, per lo stesso periodo, il fatturato relativo al comune di Mortara ammontava complessivamente a lire 1.088.865.000 di cui 497.341.000 relative all'utenza «abitazioni» e 589.524.000 per l'utenza «affari».

Per la filiale di Enna i costi di esercizio al 31 dicembre 1992 (comprensivi delle spese relative al personale, all'esercizio ed alla manutenzione) ammontavano a 14.841 milioni, gli investimenti a 11.805 milioni, i ricavi a 34.925 milioni. Al 31 dicembre 1993 (ultimo rilevamento ufficiale) tali dati di riferimento sono rispettivamente di 14.271 milioni, 9.711 milioni, 38.484 milioni.

Per ciò che concerne la filiale di Pavia, a maggio 1992 i ricavi sono stati di 10.824 milioni; i costi di 2.833 milioni: gli investimenti di 8.734 milioni. A maggio 1993 tali cifre risultano essere rispettivamente di 13.661,26 milioni, 2.693 milioni, 5.332 milioni ed infine, a maggio 1994, risultano essere di 16.585 milioni, 2.484 milioni, 6.263 milioni.

In merito al servizio radiomobile si ritiene che gli attuali problemi di ricezione che si verificano in alcune aree meridionali del paese dovrebbero essere superati a seguito del rilascio delle concessioni per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile in tecnica GSM stipulato con la società Telecom e con Omnitel-Pronto Italia che eserciscono tale servizio in regime di concorrenza.

Quanto, infine, ai piani di sviluppo delle reti Telecom si significa che questo Ministero esamina i piani tecnici compartimentali esecutivi (PTCE), di validità triennale, ai sensi di quanto stabilito dalla vigente convenzione; tale esame comprende l'accertamento degli elementi tecnico-impiantistici, la predisposizione del decreto ministeriale di approvazione, nonchè la successiva verifica della loro attuazione concreta.

Nell'allegato prospetto sono riportate le date di approvazione dei predetti PTCE e quelle della loro pubblicazione, relativamente al periodo richiesto.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

(11 maggio 1995)

FILE PTCEDM - SITUAZIONE AL 10 MARZO 1995

PTCE Compartimenti	D.M. del	B.U. n. del	D.M. del	B.U. n. del	D.M. del	B.U. n. del
Bologna	15-07-88	17P2ª-01-09-88	11-06-91	15P2ª-01-08-91	23-02-95	
Cagliari	29-12-88	3P2ª-01-02-89	11-06-91	15P2ª-01-08-91	23-02-95	
Catania	29-12-88	3P2ª-01-02-89	11-06-91	15P2ª-01-08-91	23-02-95	
Catanzaro	10-01-89	4P2ª-15-02-88	11-06-91	15P2ª-01-08-91	23-02-95	
Genova	15-07-88	17P2ª-01-09-88	11-06-91	15P2ª-01-08-91	23-02-95	
Napoli	10-01-89	4P2ª-15-02-88	11-06-91	15P2ª-01-08-91	23-02-95	
Roma	14-11-88	24P2ª-15-12-88	11-06-91	15P2ª-01-08-91	23-02-95	
Milano	26-08-89	15P2ª-01-08-89	02-07-92	14P2ª-15-07-92		
Palermo	07-08-89	17P2ª-01-09-89	10-03-92	7P2ª-01-04-92		
Perugia	05-05-89	12P2ª-15-06-89	02-07-92	14P2ª-15-07-92		
Pescara	07-08-89	17P2ª-01-09-89	10-03-92	7P2ª-01-04-92		
Pisa	26-08-89	15P2ª-01-08-89	10-03-92	7P2ª-01-04-92		
Torino	25-09-89	20P2ª-15-10-89	02-07-92	14P2ª-15-07-92		
Verona	28-06-89	15P2ª-01-08-89	02-07-92	14P2ª-15-07-92		
Torino-bis	18-12-89	3P2ª-01-02-90				
Ancona	28-03-90	8P2ª-15-04-90	29-09-93	19P2ª-01-10-93		
Bari	28-03-90	8P2ª-15-04-90	29-09-93	19P2ª-01-10-93		
Bolzano	28-03-90	8P2ª-15-04-90	29-09-93	19P2ª-01-10-93		
Firenze	28-03-90	8P2ª-15-04-90	29-09-93	19P2ª-01-10-93		
Potenza	28-03-90	8P2ª-15-04-90	29-09-93	19P2ª-01-10-93		
Venezia-Trieste	28-03-90	8P2ª-15-04-90	29-09-93	19P2ª-01-10-93		
Piano Europa Ge-Ct-Cz-Na-Bo-Ca e Roma	28-03-90	8P2ª-15-04-90				

MARINI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che la legge n. 142 dell'8 giugno 1990 all'articolo 63 aveva delegato il Governo ad istituire nuove province nel termine di due anni;

che successivamente tale termine era stato differito al 31 dicembre 1994 con legge 2 novembre 1993, n. 436;

che il Governo non ha inteso avvalersi della delega di cui sopra per cui non ha provveduto ad ottemperare alla prescrizione dell'articolo 63 della legge n. 142 del 1990;

che la mancata iniziativa del Governo ha mortificato le legittime aspirazioni di molte amministrazioni comunali che, correttamente, avevano provveduto all'*iter* procedurale stabilito dalla legge di cui sopra;

che appare necessario e indispensabile dare attuazione alle richieste di istituzione di nuove province laddove ricorrano le condizioni di legge;

che sarebbe quanto mai errato non favorire le richieste di migliore articolazione degli enti territoriali sub-regionali,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere per sanare l'inadempienza dei precedenti governi e dare attuazione al disposto dell'articolo 63, comma 2, della legge n. 142 del 1990.

(4-03481)

(1° marzo 1995)

RISPOSTA. - Il termine del 31 dicembre 1994, per l'emanazione di decreti legislativi per l'istituzione di nuove province, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995 con il decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55.

Circa l'individuazione delle nuove province da istituire, si fa presente che il legislatore, con la disposizione di cui all'articolo 63, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le ha identificate in quelle aree territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989, sia stata già avviata la formale iniziativa da parte dei comuni e sia già stato deliberato il parere favorevole da parte della regione.

Deve, comunque, tenersi conto della problematica relativa agli oneri finanziari, mancando una specifica previsione normativa in tema di spese per le istituende province e risultando del tutto inadeguati i fondi stanziati dalla legge.

Il Ministro dell'interno
BRANCACCIO

(6 maggio 1995)

ORLANDO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il signor Giovanni Belfiglio, residente a Guardiagrele (Chieti) in via Marrucini 76, ha stilato la seguente nota, che integralmente si riporta:

«Diciotto anni di contributi versati all'INPS, quasi annullati per aver solo cambiato attività.

Sembra impossibile che ci fosse una legge che dimezza una pensione dopo 35 anni di attività, per la sola ragione che, nell'arco di una vita di lavoro, sono stato costretto a causa di una forma di allergia alle mani, a non poter esercitare più il mio mestiere di falegname, passando così al commercio, senza influire minimamente sul sistema contributivo, seguitando a pagare ininterrottamente quanto m'era stato imposto.

Nella liquidazione per anzianità, i primi 18 anni di contributi mi vengono quasi annullati, essendo valutati solo 41.221 lire mensili, che sommati al resto, danno un totale che è di 442.000 lire, vale a dire quasi una pensione sociale.

Mi sono rivolto all'INPS con una lettera, mi rispondono che non c'è nessun errore, e il conteggio è stato fatto in base alla legge n. 233 del 1990. In seguito ad un colloquio avuto con un funzionario dell'INPS, con innocente ironia mi ha consolato dicendomi che tra poco che compirò 40 anni di contributi avrò forse una pensione al minimo senza l'integrazione.

Chissà se a questo punto, dopo 40 anni di duro lavoro, riuscirò a sopportare per il resto dei miei anni questo furto perpetrato nei miei confronti da una legge varata senza rendersi conto di penalizzare centinaia di lavoratori, che hanno avuto la mia stessa malasorte. Mi vengono in mente alcune categorie che con 15-20 anni di lavoro usufruiscono per 30-40 anni di pensione, e ben oltre le mie 442.000 lire.

Ho incominciato a lavorare a 17 anni, a 22 sono emigrato in Venezuela, perdendo così 5 anni perchè nel 1956 non esistevano accordi previdenziali fra i due paesi, con questo accumulo 45 anni di lavoro duro, ripagato in malomodo dallo Stato italiano. Cosa devo fare? A chi rivolgermi? Spero di avere qualche informazione a riguardo»;

che detta situazione, nel suo tratto paradossale, ha origine in scelte di categorie sociali recepite dal Governo;

che lo stesso carattere paradossale stride con i più elementari criteri di giustizia;

che la particolarità (o singolarità) del caso non legittima l'assurdo, anzi, impone una correzione,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per correggere questa stortura.

(4-02643)

(14 dicembre 1994)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione presentata dall'onorevole interrogante, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato quanto segue.

La sede di Chieti, a seguito di espressa richiesta da parte del signor Giovanni Belfiglio, titolare dal giugno 1991 di pensione VO/COM, ha verificato l'esattezza del calcolo della pensione in questione e, con nota del 30 settembre 1994, ha notificato all'interessato l'insussistenza di errori nella determinazione dell'importo della prestazione corrisposta.

L'ente ha precisato che la pensione di cui trattasi è stata liquidata ai sensi della legge n. 233 del 1990, sulla base di 1.826 contributi,

relativi al periodo di assicurazione dal 1° luglio 1950 al 31 maggio 1991, così suddivisi:

265 contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria;
672 contributi versati nella gestione artigiani;
889 contributi versati nella gestione commercianti.

L'Istituto, inoltre, ha fatto presente che l'importo mensile in pagamento è determinato dalla somma delle quote di pensione, calcolate, ai sensi delle norme vigenti, con riferimento ai periodi di iscrizione alle varie gestioni previdenziali.

Poichè detto importo non raggiungeva il trattamento minimo, lo stesso ha provveduto all'integrazione a tale trattamento, così come previsto dall'articolo 6 della legge n. 638 del 1983.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(3 maggio 1995)

PINTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che sono decorsi ben otto mesi dalla pubblicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane»;

che la predetta normativa, in successione ad altre leggi adottate per la montagna – considerata come una «risorsa» della nazione ma anche come una esigenza di equilibrato sviluppo dell'intero paese – concretizza uno specifico impegno della Carta costituzionale che, all'articolo 44, aveva appunto previsto che «la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane»;

che la predetta legge n. 97 del 1994, aveva, tra l'altro, previsto:

a) la costituzione di un Fondo nazionale per la montagna con carattere «aggiuntivo» rispetto ad interventi «ordinari»;

b) la previsione di incentivi per le «pluriattività» e l'erogazione di speciali sovvenzioni per le aree depresse, nonchè agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali e incentivi per le attività produttive, l'avvio al lavoro, le assunzioni a tempo parziale e l'insediamento in montagna;

c) deroghe alle severe norme regolanti l'istituzione di scuole materne e dell'obbligo;

d) l'istituzione o il trasferimento in zone interne e montane di attività e servizi quali istituti di ricerca, laboratori, università, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, eccetera;

e) incentivazione dell'autoproduzione e benefici in campo energetico;

f) tutela dei prodotti tipici,

l'interrogante, raccogliendo ed esprimendo le residue speranze ma anche le vive preoccupazioni delle rappresentanze delle comunità montane, dei comuni montani e delle popolazioni interessate, secondo le quali è reale il rischio che la legge in parola – per carenza di fondi e per inerzia delle regioni – resti inattuata e che le loro già

difficili condizioni economiche si aggravino irreversibilmente, chiede specificamente di conoscere:

quale attuazione, ed in che misura, abbia sin qui ricevuto la legge in oggetto;

quali iniziative siano state in proposito assunte o avviate dal Governo e dalle regioni, complessivamente e per ogni singolo richiamato aspetto, in merito alle prospettive aperte ed alle speranze sollevate nelle comunità interessate;

l'ammontare del fondo per le aree depresse – istituito con il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, articolo 19 – da destinare al Fondo nazionale per la montagna;

l'ammontare del fondo che il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente assegneranno per il 1995 alle comunità montane ed ai comuni montani per interventi di forestazione ed agricoltura ecocompatibili e per l'integrazione delle quote nazionali per la realizzazione dei programmi comunitari;

i criteri e le direttive di indirizzo, di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica, per vincolare la pubblica amministrazione all'istituzione in aree montane di servizi culturali, formativi, universitari, di ricerca, eccetera;

quali specifiche e concrete attenzioni il Governo – anche in attuazione della legge n. 97 del 1994 – intenda riservare ai problemi delle aree montane in sede di esame, da parte del Parlamento, della legge finanziaria 1995.

(4-01599)

(5 ottobre 1994)

RISPOSTA. – Come ricordato nella interrogazione alla quale si risponde, la legge n. 97 del 1994 ha istituito, all'articolo 2, primo comma, presso questo Ministero il Fondo nazionale per la montagna, iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione di questo Ministero medesimo.

Ai sensi del successivo comma 3, le risorse del Fondo sono ripartite fra le regioni e le province autonome sulla base di criteri di ripartizione stabiliti con deliberazione CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, su proposta del Ministro del bilancio, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole.

La legge prevede inoltre numerose disposizioni in materia di incentivi alla montagna che implicano un efficace coordinamento organico fra le diverse amministrazioni interessate.

Al fine di garantire tale coordinamento tra le amministrazioni deputate alla concreta attuazione della legge n. 97 del 1994 il CIPE, nella seduta del 13 aprile 1994, su proposta del Ministro del bilancio, istituì il Comitato tecnico interministeriale per la montagna.

Il suddetto Comitato è stato costituito con decreto del Ministro del bilancio in data 25 ottobre 1994 a seguito delle designazioni pervenute dalle amministrazioni centrali dello Stato, dall'Istat, dall'Unicem e dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Il tempo intercorso tra la data di istituzione e quella di costituzione del Comitato è dovuto al ritardo con il quale alcune amministrazioni

hanno risposto alla richiesta di designazione di propri rappresentanti che il Ministro del bilancio fece con nota n. 3/4531 del 2 giugno 1994.

Detto Comitato tecnico si è riunito finora il 12 dicembre 1994 e il 6 febbraio 1995, affrontando subito la definizione dei limiti delle competenze dello stesso Comitato e l'individuazione dei parametri di riferimento per la ripartizione del Fondo nazionale per la montagna (articolo 2 della legge n. 97 del 1994).

Da queste prime riunioni si è stabilito che il CTIM sarà sostanzialmente un momento di confronto e raccordo delle attività che le singole amministrazioni svolgono per le specifiche proprie competenze e potrà essere momento di stimolo e suggerimento per il CIPE per tutto ciò che concerne la montagna. Lo stesso è inoltre momento di raccordo tra le amministrazioni dello Stato al fine di poter predisporre la relazione annuale prevista dall'articolo 24 della succitata legge n. 97 del 1994.

Per quanto riguarda il Fondo nazionale per la montagna, che è istituito nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96 del 1993 del quale verrà vincolata una quota per le finalità della presente legge con decreto del Ministro del bilancio, d'intesa con quello del tesoro, si precisa quanto segue:

le risorse del Fondo risultano appena sufficienti a soddisfare gli impegni che lo Stato ha assunto nei confronti di terzi nelle aree depresse e del Mezzogiorno in particolare;

il destinare una quota di dette risorse a fini diversi da quelli suindicati è una scelta di carattere politico; infatti l'entità delle risorse da destinare al Fondo è stabilita con decreto del Ministro a valere sul fondo del decreto legislativo n. 96 del 1993 istituito per diverse finalità;

per il 1995 il CIPE ha già provveduto ad assegnare gran parte delle risorse di detto Fondo riservandosi una piccola quota da destinare in una seconda fase. Su detta consistenza residua sarà possibile vincolare una quota da destinare all'attuazione della legge n. 97 del 1994.

Il comma 1 dell'articolo 25 della legge n. 97 del 1994 stanzia, a prescindere da quanto verrà destinato al Fondo nazionale per la montagna, per ciascuno degli anni 1994-1996 lire 20 miliardi. Per l'anno 1994 sono già state fatte le opportune variazioni di bilancio e la suddetta somma è ora a disposizione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che la destinerà ad iniziative di carattere generale, probabilmente all'ampliamento e allo sviluppo del suo sistema informativo.

In seno al predetto Comitato, i rappresentanti del Ministero dell'ambiente hanno proposto un progetto pilota che coinvolga i territori montani ricadenti nei parchi nazionali, per i quali lo stesso Dicastero può fornire dati già disponibili ed utilizzabili in un sistema informativo.

Dal suo canto, il Ministro della pubblica istruzione, circa la questione di cui alla lettera *c)* dell'interrogazione, relativa alle deroghe da concedere per il finanziamento delle scuole materne e dell'obbligo nei comuni montani, informa che le disposizioni attuative dell'articolo 21 della legge saranno impartite con l'ordinanza ministeriale diretta a disciplinare la razionalizzazione della rete scolastica per il prossimo anno 1995-1996.

Circa l'argomento di cui alla lettera *e)* dell'interrogazione, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato segnala che nello

schema di decreto legislativo concernente l'istituzione dell'autorità per i servizi energetici è previsto il superamento dell'attuale sistema dei prezzi dell'energia elettrica, basato su tariffe e sovrapprezzo termico, con un sistema di tariffe unificate.

Dal suo canto, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali si sta attivando per l'istituzione dell'apposito «albo» da porre a tutela dei prodotti della montagna italiana (articolo 15 della legge n. 97 del 1994).

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica
CARZANIGA

(4 maggio 1995)

POZZO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* – Premesso che in Parlamento da tempo giace una dettagliata relazione dei giudici della Corte dei conti, che denunziano con ricchezza di dati la cattiva gestione amministrativa del Ministero degli affari esteri, che – secondo gli stessi giudici – presenta i bilanci in ritardo per evitare un vero controllo delle spese;

considerato che uno dei problemi gravi sollevati dai giudici della Corte dei conti è quello riguardante le «attività di rendicontazione», che ogni sei mesi le sedi estere sono obbligate a consegnare all'amministrazione centrale del Ministero: il rendiconto semestrale dovrebbe essere fatto ad ottobre e a maggio con scadenza fissa, mentre i magistrati denunciano che, nell'estate 1994, all'appello mancavano fatture e note spese relative al periodo 1988-1993, per un totale di oltre 665,802.487 miliardi di lire;

visto che nel 1988 il Ministero degli affari esteri ha versato nelle casse delle sedi oltre confine circa 215 miliardi, di cui 181 regolarmente documentati e «solo» 33 rendicontati, mentre cinque anni dopo, nel 1993, su 230 miliardi sborsati per la gestione delle sedi estere, ben 198 (l'86,1 per cento degli accreditamenti) sono stati spesi senza sapere ancora come, dove, quando e perchè; situazione gravissima, denunciata non a caso dai magistrati della Corte dei conti, che mettono sotto accusa l'intera amministrazione degli affari esteri, le passate gestioni e la mancanza di trasparenza,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le ambasciate e i consolati che hanno negli ultimi cinque anni presentato i rendiconti puntuali come prescrive la legge;

quali siano le ambasciate e i consolati che non li hanno presentati;

quale sia la loro giustificazione e come intenda il Ministero intervenire per sanare questa grave situazione;

se sia vero che l'indennità di servizio all'estero venga accreditata su conti correnti bancari aperti dal personale interessato presso istituti bancari operanti in altri Stati, in modo da lucrare ulteriormente con il rapporto «moneta forte-moneta debole».

(4-03185)

(9 febbraio 1995)

RISPOSTA. – L'entità dello scoperto concernente l'attività di rendicontazione per il periodo 1988-1993, indicato per un totale di 665 miliardi, si è in effetti ridotta di circa 289 miliardi, così come risulta dalla situazione aggiornata elaborata dalla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri relativa alla situazione al 30 dicembre 1994.

È da tener presente che gran parte di tale scoperto è solo apparente, in quanto molti rendiconti, pur pervenuti al Ministero, sono ancora in corso di esame da parte dei competenti uffici.

Si può ragionevolmente ipotizzare che l'attività di controllo dell'amministrazione e le conseguenti azioni di stimolo e di intervento mediante missioni contabili potranno ridurre l'ampiezza del fenomeno. Peraltro, una definitiva soluzione del problema non potrà venire che da un riassetto delle dotazioni organiche nel settore amministrativo-contabile e da un'incisiva revisione delle procedure.

Proposte concrete volte ad eliminare alcuni elementi ostativi al puntuale rispetto dei termini di presentazione dei rendiconti sono in fase di avanzato perfezionamento; ci si riferisce in particolare alle norme – attualmente in via di perfezionamento presso il Dipartimento per la funzione pubblica – di semplificazione e snellimento delle procedure amministrativo-contabili riferite ad una serie di procedimenti tra cui numerosi sono quelli indicati dall'amministrazione degli affari esteri (si veda lo schema di procedimento legislativo recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione, diramato dalla Presidenza del Consiglio lo scorso 10 marzo).

Più complesse appaiono le difficoltà derivanti da carenze nell'organico del personale specializzato nelle nuove tecniche informatizzate di gestione della contabilità che inoltre dovrà essere sottoposto, in virtù delle norme generali di cui sopra, ad idonea attività di riqualificazione e formazione.

Si sottolinea comunque come l'obbligo di rendicontazione da parte dei titolari di rappresentanze diplomatiche e consolari non sia soggetto a prescrizione.

Circa gli eventuali danni all'erario, è da tener presente che i nominativi dei titolari delle sedi inadempienti vengono regolarmente segnalati al competente ufficio di controllo degli atti della Corte dei conti ed alla procura della Corte medesima, con la conseguente messa in mora dei titolari delle sedi in parola.

Pertanto, è da escludere, in ogni caso, che rimanga ignota la destinazione e l'utilizzazione dei fondi messi a disposizione dei predetti funzionari, perchè la destinazione è precisamente delineata dal capitolo di bilancio da cui i fondi provengono, mentre l'utilizzazione viene comunque accertata e, qualora il responsabile non sia in grado di dimostrarne la regolarità, è chiamato a rimborsare i fondi stessi.

Circa, infine, le indennità di servizio all'estero, queste sono accreditate dall'amministrazione ai conti di gestione delle rappresentanze, le quali provvedono ad accreditarle ai dipendenti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE

(2 maggio 1995)

RONCHI, CAMPO, DE NOTARIS, ABRAMONTE, CANGELOSI, CARELLA, DI MAIO, FALQUI, LUBRANO di RICCO, MANCONI, MANCUSO, PIERONI, ROCCHI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che il Senato della Repubblica il 2 agosto 1994 ha approvato la mozione 1-00009 con 162 voti favorevoli, 7 contrari e 9 astenuti;

che la mozione indicata interviene sulla questione delle mine antipersona e impegna il Governo ad attivare immediatamente gli strumenti necessari per il varo di una moratoria unilaterale sulla vendita di mine antipersona, per il blocco della loro produzione da parte di aziende italiane operanti sul territorio italiano e, conseguentemente, per il sostegno alla retribuzione e alla occupazione dei circa 200 dipendenti impiegati in questo settore;

che la Camera dei deputati, nella seduta del 6 dicembre 1994, ha ratificato la convenzione delle Nazioni Unite del 1980 sulle armi indiscriminate, il cui protocollo II prevede restrizioni sull'uso delle mine terrestri, antipersona e anticarro;

che sempre la Camera dei deputati ha approvato, con 315 voti favorevoli e 2 contrari, l'ordine del giorno 9/1334/001 che vincola il Governo italiano a sostenere, nell'attuale fase preparatoria della Conferenza di revisione della suddetta convenzione, la posizione del Governo svedese e di altri paesi, posizione che prevede l'adozione del bando totale dell'uso, dello sviluppo, della produzione, del commercio, dello stoccaggio e del trasferimento delle mine antipersona, come richiesto dallo stesso segretario generale dell'ONU, dalla Croce rossa internazionale, dall'Unicef e dall'Alto commissariato dell'ONU per i rifugiati, nonchè la distruzione delle scorte possedute dagli Stati aderenti alla convenzione,

gli interroganti chiedono di sapere:

se risponda al vero la notizia secondo cui la delegazione italiana presente alla quarta sessione del comitato preparatorio della Conferenza di revisione della convenzione sulle armi indiscriminate, tenutasi a Ginevra dal 9 al 20 gennaio, abbia assunto posizioni diverse da quelle indicate nella mozione e nell'ordine del giorno citati in premessa;

se, nel dettaglio, risponda al vero che la delegazione italiana appoggi non tanto la proposta svedese favorevole ad un bando delle mine antipersona quanto quella statunitense e danese favorevole alla fabbricazione e commercio di mine antipersona dotate di meccanismi di autodistruzione a tempo;

nel caso in cui le notizie sopra riportate circa la posizione della delegazione italiana rispondano al vero, quali azioni si intenda intraprendere per fare in modo che vengano rispettate dal Governo le indicazioni emerse dal Parlamento sia per una moratoria unilaterale della produzione e del commercio di mine antipersona, sia per un aggiornamento delle convenzioni internazionali in materie che vadano nella direzione di un bando totale di tale tipo d'arma.

(4-02906)

(23 gennaio 1995)

RISPOSTA. – Il Governo italiano è sensibile agli aspetti umanitari connessi con l'uso indiscriminato delle mine ed alle conseguenze che

esse provocano alle popolazioni civili e da tempo ha intensificato la propria azione al fine di ridurne gli effetti nefasti.

Dal 1990 la legislazione italiana in materia di esportazione di armamenti è divenuta tra le più restrittive, dando luogo ad un decremento significativo del volume complessivo delle esportazioni, ivi incluse quello delle mine.

In tale spirito l'Italia, nel 1993 e nel 1994, ha votato a favore e sponsorizzato le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite concernenti la moratoria della esportazione delle mine antiuomo.

Dal novembre 1993 non è più stata concessa alcuna autorizzazione alle esportazioni di mine antiuomo. Il Governo, in occasione della 49ª Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel settembre 1994, ha ufficializzato una moratoria unilaterale su tutte le esportazioni, vendite o altri trasferimenti di mine antiuomo, ai sensi della risoluzione dell'Assemblea generale n. 48/75K.

L'Italia favorisce, di concerto con i *partner* dell'Unione europea ed altri paesi occidentali, iniziative di promozione e finanziamento di operazioni di sminamento da parte delle Nazioni Unite ed altri organismi internazionali con fini umanitari.

Il 20 gennaio scorso è stato depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite lo strumento italiano di ratifica della Convenzione sulle cosiddette «armi inumane».

In occasione della quarta ed ultima sessione del gruppo di esperti governativi, preparatoria della Conferenza di riesame di tale convenzione svoltasi a Ginevra dal 9 al 20 gennaio scorso, la delegazione italiana ha illustrato la propria posizione concordata in seno all'Unione europea e condivisa anche dalla Svezia che, come è noto, è membro dell'Unione dal 1° gennaio 1995.

Si è cercato in particolare di mirare a soluzioni che potessero ottenere il più ampio consenso possibile affinchè il nuovo protocollo II della Convenzione, che mira ad impedire un uso indiscriminato delle mine antiuomo, divenga uno strumento utile e realmente efficace sul piano internazionale.

Grazie anche all'azione della delegazione italiana è stato favorito l'orientamento di proibire le importazioni, le esportazioni ed i trasferimenti, a qualsiasi titolo, di tutte le mine il cui uso è proibito dal protocollo II.

Quanto alla proposta avanzata dagli Stati Uniti, l'Italia auspica la conclusione di una nuova intesa internazionale che disciplini l'esportazione e la produzione di mine. Il Governo italiano intende dare il proprio attivo contributo alla predisposzione di una tale normativa dotata di adeguate e credibili misure internazionali di verifica.

Per quanto concerne i quesiti specifici posti dagli onorevoli interroganti, non è stata concessa alcuna autorizzazione per la esportazione o la cessione all'estero di licenze di produzione riguardanti mine antiuomo, nè per la proroga di autorizzazioni precedenti, nè per trattative contrattuali ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 185 del 1990. Tutte le autorizzazioni concesse anteriormente al 1994 risultano essere state interamente utilizzate prima della mozione del Senato in data 2 agosto 1994.

In data 23 dicembre 1994 è stata rilasciata alla ditta Valsella Meccanotecnica una autorizzazione alla esportazione definitiva (n. 3637) verso la Svizzera, relativa alla fornitura di 30 mine (anticarro) modello VS-3.6 con validità fino al 23 dicembre 1996, per un ammontare di CHF 170.000. Nessuna moratoria si rende necessaria, dato che la stessa si riferisce alle sole mine antiuomo.

Inoltre è ancora in corso di validità una autorizzazione alla esportazione definitiva verso il Belgio, con destinazione finale Arabia Saudita, rilasciata alla ditta Valsella Meccanotecnica in data 22 novembre 1993 col n. 2575, relativa alla fornitura di 1.000 mine VS-DAFM1 da esercizio, munite ciascuna di 3 artifici fumogeni VS-S MK10, per un ammontare di BEF 4.375.000. Tali materiali sono privi di esplosivo e, all'atto della attivazione, emettono unicamente una fumata. Poichè le autorizzazioni concernenti mine antiuomo sono state interamente utilizzate in data anteriore alla mozione del Senato del 2 agosto 1994, non è stato necessario procedere ad alcuna sospensione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE

(2 maggio 1995)

SCAGLIOSO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che le pagine di vita di ciascuno costituiscono sempre di più un riferimento non solo per capire storie personali e/o professionali, ma anche per porre l'attenzione su alcune condizioni che mostrano scoperti tradimenti dei diritti dell'uomo come persona e come cittadino;

che dal 17 al 21 novembre 1994, per ragioni di studio, l'interrogante è stato in Lituania e in Lettonia, paesi nei quali ha avuto colloqui con docenti universitari, sottosegretari al Ministero della pubblica istruzione e dell'università, i rettori rispettivamente delle università di Vilnius e di Riga;

che lo scrivente pone tra parentesi tutta una serie di problemi che riguardano i rapporti tra i due paesi baltici e l'Italia e si ferma alla questione dei «visti d'ingresso» e dei «visti d'uscita»;

che intanto, appena arrivati all'aeroporto di Riga, ai cittadini italiani, ferme tutte le pratiche relative al passaporto, bollo d'ingresso, tassa in «lata» o «dollari», viene richiesto di riempire un modulo piuttosto fastidioso per non dire imbarazzante per chi non conosca il lettone, il russo o l'inglese (nulla di tutto questo per entrare in Lituania);

che questo disagio è poca cosa rispetto a quanto deve «sopportare» un cittadino lettone quando abbia necessità di un «visto per l'Italia»;

che l'interrogante si è fatto raccontare gli itinerari che vengono percorsi;

che la via più praticata è quella di andare a San Pietroburgo per ottenere il visto dal consolato generale italiano presente nella città; se la richiesta non è segnata da urgenza – tempo medio 10-15 giorni – la tassa è di 15 dollari; se la richiesta è urgente – tempo medio 2-3 giorni – la tassa è di 35 dollari;

che va precisato che in un caso e nell'altro il passaporto va consegnato al consolato, con conseguente blocco di movimento e di attività della persona interessata;

che alla somma – tassa indicata – vanno aggiunte le spese per il viaggio di andata e di ritorno da San Pietroburgo e per la permanenza in città (30 dollari il viaggio, 15 dollari al giorno per la permanenza); ci si può servire anche di agenzie turistiche specializzate con una spesa che va da 50 a 150 dollari, oltre la tassa, naturalmente;

che le cose non si fermano qui: tutto va liscio solo se lo scalo italiano è quello di Fiumicino; se, infatti, lo scalo avviene al «Marconi» di Bologna o al «Miramare» di Rimini il visto d'ingresso viene pagato una seconda volta;

che la visita in Lettonia (tralasciando la Lituania perchè il discorso è diverso) ha permesso all'interrogante di verificare l'enorme interesse nei confronti dell'Italia, della cultura italiana, della ricerca che si sviluppa in Italia, che tocca molte persone, almeno quelle che operano negli ambienti che fanno capo all'università, agli istituti di ricerca scientifica e di formazione; ma il problema del «visto» crea non poche difficoltà;

che non va dimenticato che lo stipendio medio sul piano accademico è di 120 dollari al mese (per avere un «visto», pertanto, può non bastare un stipendio),

l'interrogante chiede di sapere:

cosa intenda fare il Ministero degli affari esteri perchè tra Lettonia ed Italia, per questo settore, si stabiliscano rapporti più corretti e meno complicati;

se non si ritenga possibile affidare all'ambasciata italiana di Riga il compito di rilasciare «visti»;

se non si ritenga – nel caso fosse necessaria una contropartita per l'Italia e non fosse possibile per la Lettonia aprire e sostenere un'ambasciata lettone a Roma – che ci si possa avvalere dell'ufficio della rappresentanza lettone presente nello Stato del Vaticano.

(4-02473)

(1° dicembre 1994)

RISPOSTA. – In merito ai quesiti posti dall'onorevole interrogante, si fa presente che per i rapporti tra Italia e Lettonia per il rilascio dei visti sono da prevedere mutamenti migliorativi che si riconnettono anche all'applicazione in futuro di strumenti internazionali in materia di visti.

Quanto prima l'ambasciata d'Italia in Riga verrà abilitata al rilascio dei visti d'ingresso, come già avvenuto per Vilnius e Tallin. Per altro verso, non appena il nostro paese avrà adottato tutte le misure legislative ed esecutive necessarie per la completa applicazione delle modalità previste dal Trattato di Schengen per il rilascio dei visti, ai cittadini lettoni si applicheranno modalità uguali a quelle previste per quasi tutti gli Stati europei occidentali, Italia compresa.

Per quanto concerne la possibilità dei cittadini italiani di avvalersi, ai fini del rilascio dei visti, della rappresentanza lettone presso la

Santa Sede, essa è subordinata al raggiungimento di un accordo in tal senso fra Vaticano e Governo lettone.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
GARDINI

(5 maggio 1995)

TAMPONI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che la stampa locale riporta la notizia che nel comune di Torpè (Nuoro) sin dagli ultimi giorni del 1994 non viene più recapitata la corrispondenza a causa della mancanza del portalettere e che questo problema si è riproposto più volte nel corso dello scorso anno;

che l'amministrazione comunale ha già protestato presso le sedi competenti e ha inoltre provveduto ad interessare del problema il prefetto,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda verificare se tutto ciò corrisponda al vero ed in tal caso quali provvedimenti urgenti intenda prendere per risolvere definitivamente il problema e così venire incontro alle esigenze della comunità di Torpè.

(4-02851)

(18 gennaio 1995)

RISPOSTA. – Al riguardo l'Ente poste italiane ha riferito che dal 28 maggio scorso la zona unica di recapito del comune di Torpè in provincia di Nuoro è rimasta priva del portalettere titolare riconosciuto permanentemente inidoneo a svolgere il servizio esterno; da tale data il servizio in questione è stato svolto, in un primo momento, da agenti straordinari e, successivamente, da personale distaccato da uffici viciniori.

L'Ente ha precisato comunque che con circolare protocollo n. DCSP/4/1/22811/RM/94 del 23 giugno 1994 sono state impartite disposizioni per la riorganizzazione delle zone di recapito e l'applicazione di nuovi criteri per il calcolo della prestazione dei portalettere al fine di consentire, nell'ambito del progetto di recupero di produttività e di contenimento della spesa, un miglioramento del servizio offerto all'utenza.

Nel quadro di tale nuova organizzazione sarà possibile assicurare anche al comune di Torpè un servizio rapido ed efficiente.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

(8 maggio 1995)

TERZI. – *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* – Per sapere quali siano i paesi esteri in cui viene richiesta, al momento dell'ingresso nel paese, come sistema di riconoscimento oggettivo, l'apposizione delle impronte digitali.

(4-01069)

(26 luglio 1994)

RISPOSTA. - In relazione a quanto richiesto dall'onorevole interrogante, si fa presente che da un'indagine effettuata tramite il servizio Interpol e la rete diplomatica del Ministero degli affari esteri è emerso che nessuno Stato richiede l'apposizione delle impronte digitali all'atto dell'ingresso di cittadini stranieri sul proprio territorio come sistema di riconoscimento oggettivo. Tra l'altro, tale sistema di identificazione non viene applicato, all'atto dell'ingresso nei rispettivi territori, nei seguenti paesi: Australia, Cile, Cipro, Colombia, Danimarca, Equador, Francia, Germania, Polonia, Repubblica del Benin, Repubblica Slovacca, Russia, Guinea, Spagna, Thailandia, Turchia, Ungheria ed Uruguay.

Occorre peraltro specificare quanto segue:

in alcuni paesi (ad esempio Corea del Sud, Giappone, Qatar, Spagna) l'apposizione di impronte viene richiesta a tutti gli stranieri che intendano stabilirsi sul territorio dello Stato, o a particolari categorie di quelli;

in altri casi (ad esempio Germania, Portogallo, Svezia ed Austria), le disposizioni che regolano l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri attribuiscono alle autorità di frontiera la possibilità di ricorrere al rilevamento fotografico o a quello delle impronte digitali, limitatamente allo scopo di stabilire le generalità del cittadino straniero, del quale sia impossibile l'identificazione per svariati motivi (smarrimento del documento, possesso di un documento falso o appartenente a terzi);

alcuni paesi (ad esempio Germania, Gran Bretagna) richiedono l'apposizione delle impronte ai soggetti con precedenti penali e/o ricercati;

in alcuni altri casi (ad esempio Bhutan, India, Messico) le impronte debbono essere apposte dai visitatori stranieri solo nel caso in cui questi non siano in grado di firmare;

in Olanda la procedura viene attivata nei confronti di cittadini stranieri indiziati di reato o di quelli che chiedono asilo politico. Per quest'ultima categoria anche la Svizzera e la Gran Bretagna prevedono analoghe disposizioni;

in Finlandia è possibile effettuare rilievi fotodattiloscopici nei confronti degli stranieri richiedenti asilo politico, respinti alla frontiera o espulsi ovvero per coloro nei confronti dei quali sussistano dubbi circa l'effettiva identità, nonchè di quelli sospettati della commissione di reati;

in Perù il rilevamento delle impronte digitali è richiesto per l'iscrizione nel registro centrale degli stranieri nel momento in cui viene concesso il permesso di soggiorno;

in altri casi (ad esempio Stati Uniti) le autorità di frontiera hanno la facoltà di richiedere l'apposizione delle impronte digitali ai visitatori stranieri, ma la esercitano soltanto raramente per ragioni di sicurezza.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
GARDINI

(5 maggio 1995)

WILDE, PERUZZOTTI, BINAGHI, CECCATO, BASTIANETTO, STEFÀNI, BUSNELLI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che la Diakron di Gianni Pilo sforna in continuazione sondaggi comparativi su temi caldi del momento, che spesso forzano ben precise e volute tendenze politiche di parte;

che nel n. 29 di «Panorama», nell'articolo «Sondaggio Pilo due, la vendetta», vengono pubblicizzati dei sondaggi ponendo delle domande in modo tale per cui l'obiettivo politico dell'indagine diventa sicuro;

che due in particolare sono le domande poste in modo tatticamente voluto:

a) «il comportamento di Bossi nei confronti del Governo è incomprensibile per una persona onesta»;

b) «quale dei partiti di Governo ha ostacolato il lavoro di Berlusconi»;

che il consumatore e l'utente hanno diritto ad essere tutelati anche da questo modo di fare sondaggi e giornalismo così da non poter essere condizionati da «furbe» impostazioni di sondaggi comparativi; appare chiaro che in questo caso le domande proposte hanno come prefissato obiettivo la fiducia nel *leader* che ovviamente è il signor Berlusconi,

gli interroganti chiedono di sapere:

se si ritenga plausibile che si possa domandare se «il comportamento di Bossi nei confronti del Governo è incomprensibile per una persona onesta», come se quelli che lo ritenessero comprensibile fossero persone disoneste; questa forzatura nella parte finale della domanda è legalmente ed eticamente improponibile, vista anche l'ulteriore pubblicità data sul settimanale suindicato la cui proprietà è nota;

se non si ritenga che sia opportuno un intervento del Garante per l'editoria e comunque che siano necessarie misure atte al controllo di tale nuova moda che attiva congiuntamente *opinion maker* e fiancheggiatori di parte, dotati di grossi mezzi finanziari ed impianti;

come si possa proporre il dato di un sondaggio «sull'ostacolo al lavoro di Governo» posto in senso generale, quando in realtà non c'è stata fino ad ora una votazione contraria sia al Senato che alla Camera da parte di partiti del polo di maggioranza;

se, in base alle disposizioni CEE e alle risoluzioni ONU sulla tutela degli utenti e consumatori, gli strumenti di sondaggio così utilizzati possano rientrare nei criteri previsti e quindi se siano consoni ad una informazione vera e trasparente;

se non si ritenga che sia opportuno che il Garante per l'editoria promuova indagini atte a verificare la continuità e la metodicità di tali comportamenti e diffusioni di dati e notizie, in modo da garantire trasparenza e non manipolazione politica.

(4-00987)

(20 luglio 1994)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che con il decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, si è inteso rispondere all'esigenza primaria di tutelare il cittadino nel momento della formazione del proprio

giudizio politico specialmente nel periodo che precede i vari turni elettorali.

A questo scopo e nell'intento di portare una maggiore serenità nello svolgimento delle campagne elettorali, il citato decreto è volto ad assicurare a tutti i contendenti parità di condizioni nella competizione per quanto riguarda l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di comunicazione, in modo da permettere ai cittadini la più ampia libertà e consapevolezza nel processo di formazione e di espressione della loro volontà politica.

In particolare, si è estesa tale normativa a tutte le campagne elettorali, sono state individuate tre fattispecie nelle forme di utilizzo dei mezzi di comunicazione (propaganda elettorale, informazione elettorale e pubblicità elettorale), è stato indicato un periodo «protetto» nel quale la propaganda elettorale deve essere effettuata nei modi tassativamente stabiliti, sono state previste sanzioni specifiche per le diverse infrazioni con la previsione di una celere applicazione delle stesse ed un rafforzamento delle posizioni del Garante e così via.

Tale nuova disciplina non prevede, tuttavia, una competenza della medesima autorità in termini generali e, pertanto, non è possibile attuare gli interventi di controllo e le iniziative richieste dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame.

Alla eliminazione della carenza normativa segnalata dovrà, pertanto, provvedersi con la presentazione di proposte legislative che, attraverso un approfondito esame nella competente sede parlamentare, potranno essere tradotte in una idonea e generale regolamentazione come richiede la grande rilevanza del tema sollevato, connesso al più ampio problema della obiettività e della imparzialità dell'informazione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

(3 maggio 1995)